

## **Mozione n. 488**

*presentata in data 11 aprile 2019*

a iniziativa dei Consiglieri Micucci, Biancani, Urbinati

**“Contribuzione settore pesca”**

### L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Considerato che:

- Ai fini previdenziali le leggi che regolamentano la contribuzione previdenziale delle imprese da pesca marchigiane sono la L.250/1958 o la L.413/1984;
- praticamente “da sempre” i lavoratori imbarcati nei motopescherecci della flotta marchigiana, seppur soci di società di persone proprietarie dell'imbarcazione stessa, hanno versato i propri oneri contributivi in base alla L. 413/84, in quanto considerati “lavoratori marittimi”;
- infatti la normativa vigente prevede che le “navi minori” (come quelle della flotta marchigiana) siano equiparate alle “navi maggiori” anche “*agli effetti delle leggi per le assicurazioni sociale e per la previdenza*” (art.1287 codice della navigazione) laddove rispettino **ALTERNATIVAMENTE** il requisito della stazza (superiore alle 10 Tsl) o della potenza motore (superiore ai 25 CV).

Verificato che:

- I motopescherecci della flotta marchigiana pur essendo spesso poco al di sotto delle 10 Tsl, hanno **TUTTE** una potenza motore superiore ai 25CV.

Tenuto conto che:

- Detta corretta interpretazione è stata sempre tacitamente avvalorata anche dalle casse di previdenza marittime susseguitesi negli anni (INAIL, IPSEMA, INPS stessa) che MAI hanno avuto a contestare la contribuzione versata negli anni dalle impresa di pesca coinvolte;
- la conferma della corretta interpretazione viene anche dalla Cassazione, sez. lavoro, che con la sentenza 3239/2001 conferma che l'obbligo dei requisiti di stazza o potenza motore sono in alternativa tra loro;
- la stessa L.413 all'art.8 prevede una serie di casi di esclusione dalla sua applicazione, all'interno di nessuno dei quali rientrano i marittimi marchigiani imbarcati.

Sottolineato che:

- La contribuzione prevista dalla L.413/1984 applicata è notevolmente superiore a quella prevista dalla L.250/1954.

Appurato che:

- L'Inps regionale delle Marche sta inviando una serie di missive alle società di pesca marchigiane comunicando la sua unilaterale volontà di "reinquadramento da lavoratore marittimo ex L.413/1984 in pescatore autonomo ex L.250/1958";
- la stessa Inps, a seguito di questo eventuale reinquadramento, non prevederebbe neanche il rimborso delle quote versate in eccesso dai contribuenti in molti decenni di versamenti, ma costringerebbero gli stessi a domande di rimborso individuali, che tra l'altro a norma di legge potrebbero riguardare solamente gli ultimi 5 anni;
- appare sconcertante questo comportamento dell'Inps regionale, silente per anni ed improvvisamente solerte oggi che la maggior parte dei marittimi si avvicina all'età pensionistica;
- appare altrettanto dubbiosa l'applicazione di questo nuovo principio interpretativo non già "d'ora in avanti", ma in maniera retroattiva.

## IMPEGNA

la Giunta regionale a:

- aprire un confronto serrato con la Direzione Regionale dell'INPS marchigiana per chiedere conto di questa nuovo e non corretta interpretazione della norma contributiva;
- chiedere al Governo centrale di mettere immediatamente ed in via di urgenza in piedi un tavolo di confronto con il Governo stesso, le Regioni, l'Inps nazionale e le rappresentanze di categoria.